

**Contributi** - Retribuzione imponibile - Esenzione dalla contribuzione *ex art. 12* legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro - Sufficienza - Somme corrisposte mensilmente - Qualificazione come indennità di anzianità - Erroneità - Computabilità ai fini contributivi - Sussistenza.

Corte di Cassazione - 10.7.2002, n. 15813 - Pres. Ciciretti - Rel. De Luca - P.M. Raimondi (Diff.) - INPS (Avv.ti Ponturo, Correrà, Fonzo) - SPREA S.r.l. (Avv.ti Pessi, Gei).

Nel rapporto di lavoro subordinato, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere in esse comprese le erogazioni indebite e ripetibili, in mancanza di effettiva ripetizione da parte del datore di lavoro - che rinvergono la loro causa nel rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti, fatta eccezione per le sole erogazioni espressamente escluse dalla base imponibile *ex art. 12* della legge 30 aprile 1969 n. 153. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso dalla retribuzione imponibile le somme versate mensilmente dal datore di lavoro ai propri dipendenti e da questi erroneamente qualificate come erogazioni a titolo di indennità di anzianità).

FATTO. - Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Trieste confermava, sia pure correggendone la motivazione, la sentenza del Pretore della stessa sede in data 5/6 febbraio 1998, che aveva accolto l'opposizione, proposta dalla SPREA S.r.l., al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di contributi previdenziali ed accessori - sulle somme erogate dalla società ai propri dipendenti (nel periodo dal 1° agosto 1987 al 21 dicembre 1988) insieme alla retribuzione mensile, sotto la voce "indennità di anzianità" - in base al rilievo che la liquidazione mensile dell'indennità di anzianità è condizione di maggior favore per i lavoratori, legittimamente prevista dalla contrattazione collettiva.

Osservava, infatti, il giudice d'appello:

- non è consentito alla contrattazione collettiva di stabilire la corresponsione, in quote mensili anticipate, né dell'indennità di anzianità, né del trattamento di fine rapporto;
- sono, pertanto, nulle le clausole contrattuali in senso contrario;
- tuttavia sono "indebite e ripetibili dal datore di lavoro" - e, come tali, non rientrano nella retribuzione imponibile a fini contributivi" (di cui all'art. 12 legge n. 153 del 1969), cioè in "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ( ... ) in dipendenza del rapporto di lavoro" - le dedotte erogazioni mensili sotto la voce "indennità di anzianità".

Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società intimata resiste con controricorso.

DIRITTO. - 1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 legge n. 153 del 1969, 2120 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le dedotte erogazioni mensili della S.r.l. SPREA in favore dei propri dipendenti - sotto la voce "indennità di anzianità" - non rientrino nella retribuzione imponibile a fini contributivi - in quanto, asseritamente, "dazione indebita ed in quanto tale priva di specifica causa negoziale" - sebbene siano state corrisposte "in dipendenza" del rapporto di lavoro e, peraltro, non siano riconducibili né alla indennità di anzianità, perché corrisposte prima della cessazione del rapporto - come riconosce lo stesso Tribunale - né ad alcuna delle altre voci, del pari tassativamente escluse da quella retribuzione.

Il ricorso é fondato.

2. La nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi - prevista dalla disposizione (art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n. 197, e l'articolo 29 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124), applicabile *ratione temporis* alla dedotta fattispecie (essendo stata a sua volta sostituita, dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, solo a far tempo dal 1988) - é più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 e seguenti c.c.), di generale applicazione, della retribuzione - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4262/2001, 7552/99, 576/1990, n. 828 81), 5004/1989, 61/87) - in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, l'articolo 12 della legge n. 153/69, cit.) - oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 677 (2), 5547/93 (3), 1898/97, 3630, 5002, 11148, 12122/99, 7951/2000 (4)) - dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro".

Dalla retribuzione imponibile - quale risulta dalla prospettata nozione causale (che ha sostituito la nozione corrispettiva, di cui alle disposizioni precedenti in materia) - sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate espressamente, quanto tassativamente (dallo stesso art. 12 della legge n. 153/69, cit.), la cui esclusione esplicita, peraltro, implicitamente suppone - almeno in alcuni casi (quale quello del "rimborso spese", di cui al n. 2 del citato elenco, che all'evidenza non ha natura corrispettiva) - e, perciò, conferma quell'ampia nozione.

La natura giuridica, poi, di ciascuna delle erogazioni del datore di lavoro - al fine della loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile a fini contributivi - va accertata, in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta rispettiva, a prescindere dall'eventuale autoqualificazione delle parti, trattandosi di materia - previdenziale, appunto - che é sottratta alla loro disponibilità (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 2991/85, con riferimento ad emolumento dalle parti qualificato, come nella specie, "acconto di indennità di anzianità").

Applicando gli enunciati principi di diritto alla dedotta fattispecie, osserva la Corte che - secondo l'accertamento del Tribunale, non investito da censure e, perciò, coperto dal giudicato - le dedotte erogazioni mensili della S.r.l. SPREA in favore dei propri

dipendenti - sotto la voce "indennità di anzianità" - non possono ritenersi corrisposte per il titolo dichiarato ("indennità di anzianità", appunto), ma sono, tuttavia, "indebite e ripetibili dal datore di lavoro".

Tanto basta, ad avviso della Corte, per includere le erogazioni, di cui si discute, nella retribuzione imponibile a fini contributivi.

3. Infatti le erogazioni stesse risultano - sul piano soggettivo - provenienti dal datore di lavoro e ricevute dai lavoratori, nonché - sotto il profilo causale - corrisposte "in dipendenza del rapporto di lavoro", non risultandone neanche prospettata la dipendenza da un rapporto diverso tra le medesime parti.

Né rileva, in contrario, la circostanza - accertata dal Tribunale con autorità di giudicato - che quelle erogazioni sono "indebite e ripetibili dal datore di lavoro".

Infatti (anche) quanto il lavoratore riceve dal datore di lavoro - sia pure indebitamente - rientra nella retribuzione imponibile a fini contributivi, in difetto della ripetizione effettiva dell'indebito, nella specie neanche prospettata (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3218, 4718/79, 4079/81, che - nel vigore dell'art. 12 della legge n. 153/69, innovativo sul punto rispetto alle disposizioni precedenti in materia - includono, in detta retribuzione imponibile appunto, le quote dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, che il datore di lavoro ometta di trattenere dalla retribuzione in sede di autotutela - ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/52 - nonché di ripetere con l'azione di rivalsa).

4. Peraltro le erogazioni in questione non sono riconducibili ad alcuna delle voci che - sebbene rientrino nell'ampia nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi - ne risultano espressamente, quanto tassativamente, escluse.

Intanto é lo stesso Tribunale a negare - per quanto si é detto - che le erogazioni in questione siano riconducibili alla "indennità di anzianità", che risulta elencata tra le voci escluse (n. 3 dell'elenco, di cui all'articolo 12 della legge n.153/69, cit.).

Né l'esclusione - dalla retribuzione imponibile a fini contributivi, appunto - può riposare, contrariamente all'avviso espresso dal Tribunale, sulla circostanza - accertata dallo stesso Tribunale con autorità di giudicato - che le erogazioni medesime sono "indebite e ripetibili dal datore di lavoro".

Nel prospettato difetto della ripetizione effettiva, le erogazioni "non dovute" del datore di lavoro ne sono, infatti, escluse soltanto nel concorso - neanche prospettato nella specie - degli altri requisiti essenziali della "gratificazione o elargizione ( ... ) *una tantum* a titolo di liberalità" (n. 6 dell'elenco, di cui all'articolo 12 della legge n. 153/69, cit.), quali - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5224/2001, 9499/2000) - la concessione per "eventi eccezionali e non ricorrenti" e l'assenza di qualsiasi collegamento, anche indiretto, "al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale".

La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati - in quanto esclude le erogazioni del datore di lavoro, delle quali si discute, dalla retribuzione imponibile a fini contributivi - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.

5. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.).

*(Omissis)*

(1) V. in q. Riv., 1989, p. 934

(2) Idem, 1993, p. 396

(3) Idem, 1993, p. 796

(4) Idem, 2000, p. 1057